



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA**

Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia

(articolo 22 decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484)

Documento approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 30 aprile 2020

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

VISTO il decreto 6 marzo 2020, n. 2484 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello Sviluppo economico, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";

VISTO l'articolo 22 del citato decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 ed in particolare: il comma 1, che prevede l'istituzione di un Comitato di Sorveglianza presieduto dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e un rappresentante della Direzione Agricoltura della Regione Puglia, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; il comma 2 ove si prevede che il Comitato di sorveglianza si avvale di una struttura di supporto all'attuazione del Piano composta dai Dirigenti degli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coinvolti nell'attuazione delle singole misure del Piano medesimo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 aprile 2020 n. 3330, con il quale è istituito il Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 22 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484;

VISTE le designazioni dei rappresentanti delle Amministrazioni richiamate, acquisite con nota n. 424 del 30 marzo 2020 da parte del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, nota n. 5677 del 13 marzo 2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico e nota n. 667 del 10 marzo 2020 da parte della Regione Puglia;

CONSIDERATO altresì necessario prevedere la partecipazione al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 22 del decreto 6 marzo 2020, n. 2484, senza diritto di voto, del Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del sopra citato decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con un atto regolamentare interno adottato nel corso della riunione di insediamento con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione dell'articolo 22, comma 3 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, recante il modello organizzativo per l'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato di sorveglianza.
2. Il Comitato di sorveglianza, di seguito denominato "Comitato", è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento per le politiche europee e internazionali

e dello sviluppo rurale, con funzioni di sorveglianza sull'efficacia, la coerenza e la qualità dell'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".

Articolo 2

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato è presieduto, con diritto di voto, dal Dott. Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vi partecipano in qualità di componenti effettivi con diritto di voto:
 - Prof. Carmelo Petraglia, in rappresentanza del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale (componente);
 - Avv. Debora Rogges, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (componente);
 - Prof. Gianluca Nardone, in rappresentanza della Direzione Agricoltura della Regione Puglia (componente).
2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza partecipa anche il Dott. Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura, senza diritto di voto.
3. In occasione della riunione di insediamento, al fine di assicurare la piena e costante operatività del Comitato, i rappresentanti delle varie Amministrazioni indicano propri sostituti, da coinvolgere in assenza del rappresentante titolare.
4. La revoca e la sostituzione dei rappresentanti o dei delegati in seno al Comitato deve essere comunicata al Presidente.
5. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Articolo 3

(Struttura di supporto)

1. Il Comitato è affiancato da una struttura di supporto all'attuazione del Piano, composta dai Dirigenti pro tempore degli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito indicati:
 - Direttore generale DISR
 - Direttore generale PQAI
 - Dirigente Disr IV
 - Dirigente Disr V
 - Dirigente Disr VI
 - Dirigente Pqai III
 - Dirigente Agret II
2. Ai componenti della struttura di supporto non compete alcun compenso; eventuali modifiche alla sua composizione sono apportate con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.

Articolo 4

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di sorveglianza valuta l'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 e gli aspetti che incidono sui risultati.
2. In particolare, il Comitato:
 - a) esprime un parere sui provvedimenti previsti per l'attuazione delle azioni del suddetto "Piano" e sulle eventuali modifiche;
 - b) esamina e esprime un parere sulle proposte regionali nei casi in cui siano previste dal decreto interministeriale n. 2484/2020;
 - c) può formulare osservazioni sull'attuazione del Piano e comunicare alle Amministrazioni competenti proposte di modifica;
 - d) valuta la proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di attivare il servizio di assistenza tecnica in favore dello stesso Ministero e della Regione Puglia.

Articolo 5

(Modalità di funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno provvisorio, in sessione ordinaria, con periodicità semestrale.
2. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio sono trasmessi, di norma, via posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi di norma, esclusivamente a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
4. Le riunioni del Comitato si svolgono di norma presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Su iniziativa del Presidente o su richiesta degli altri componenti, possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, altri esperti di specifiche materie. Per gli esperti invitati alle riunioni non è prevista la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
5. Il Comitato si intende validamente costituito se almeno tre componenti effettivi (o loro sostituti) su quattro sono presenti ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La partecipazione alle riunioni del Comitato può avvenire anche tramite videoconferenza.
6. Il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno, previo parere del Comitato reso con le modalità di cui al precedente comma 5), può essere rinviato al termine della riunione o alla riunione successiva ove emerga l'esigenza di una modifica sostanziale o di ulteriori approfondimenti.
7. I verbali del Comitato sono inviati ai componenti, di norma, via posta elettronica entro quindici giorni lavorativi dal giorno della riunione e si intendono approvati qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano state formulate osservazioni da parte dei presenti alla seduta. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale contenente le modifiche e lo stesso si considera approvato, trascorsi ulteriori dieci giorni.
8. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato.

9. Il Comitato può anche essere convocato, su iniziativa del Presidente, in via straordinaria, per affrontare questioni urgenti, ovvero su istanza motivata dei rappresentanti delle altre Amministrazioni coinvolte. In questi casi, i termini indicati ai commi precedenti del presente articolo, sono ridotti, a: 5 giorni lavorativi (invio convocazione e ordine del giorno); 3 giorni lavorativi (integrazione ordine del giorno); 3 giorni lavorativi (invio documenti su cui esprimere il parere); i tempi di invio, approvazione ed eventuale revisione del verbale sono ridotti a 5 giorni lavorativi. Il Presidente può altresì trattare le questioni urgenti consultando i componenti del Comitato con procedura scritta. I documenti da sottoporre all'esame mediante tale procedura sono trasmessi per posta elettronica e su di essi i componenti possono esprimere il loro parere per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti. La proposta risulta accettata, in assenza di obiezioni, entro tale termine. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte con le modalità di cui al precedente comma 5); la mancanza di obiezioni è considerata assenso. Terminata la consultazione scritta, il Presidente informa i componenti del Comitato circa le posizioni espresse e l'esito della consultazione.

10. Il Comitato assicura un'adeguata informazione sulle attività svolte, anche attraverso una specifica sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espressamente dedicata al Piano Xylella e delle altre Amministrazioni interessate. Ulteriori modalità di comunicazione dei lavori del Comitato possono essere adottate sotto la responsabilità del Presidente.

Articolo 6

(Segreteria del Comitato)

1. Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita segreteria.
2. La segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura in servizio presso la segreteria del capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ed è coordinata dal capo della segreteria.
3. La segreteria svolge tutte le funzioni di ordine operativo e tecnico e, in particolare:
 - formalizza le convocazioni e le trasmette a tutti i componenti con la documentazione necessaria;
 - cura la stesura, raccolta e conservazione dei documenti che costituiscono informativa o elemento per la discussione e/o l'approvazione del Comitato;
 - organizza e istruisce le riunioni del Comitato;
 - cura la redazione del verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai componenti del Comitato;
 - gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 5;
 - trasmette i pareri adottati, previsti dalle singole misure del Piano, agli uffici competenti per l'adozione dei successivi provvedimenti.
4. Con provvedimento del Presidente è nominato il Segretario del Comitato, responsabile delle attività della segreteria.

Articolo 7

(Protezione dei dati, riservatezza e conflitto di interessi)

1. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, riservatezza e conflitto di interessi.

Articolo 8

(Validità del regolamento)

1. Il presente regolamento, inviato al Gabinetto del Ministro, è adottato-con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il regolamento può essere modificato previa decisione del Comitato.

Roma, lì **30 aprile 2020**